

# CERTIFICATO DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

## Istruzioni per la compilazione del Modello Allegato 3

### 1. Logo FSE

Il ricorso al logo FSE (o altro, come nel caso del PON “Garanzia Giovani”) è obbligatorio solo nel caso in cui la certificazione sia rilasciata in esito ad una operazione sostenuta dal Fondo stesso, anche con riferimento al solo procedimento valutativo (p.e. esame finale di un percorso riconosciuto ma non finanziato dal FSE).

### 2. Denominazione della qualificazione

- In caso di rilascio di una qualificazione costituita da un aggregato di competenze, ove il candidato termini l'esame con il possesso di tutte le unità di competenza previste dal profilo professionale di riferimento, la denominazione posta sulla prima pagina del certificato è quella del relativo profilo di cui al repertorio regionale delle competenze e dei profili, da indicare senza modificazioni di alcuna natura.
- In caso di certificazione di una o più unità di competenza, incluso il rilascio parziale di una qualificazione costituita da un aggregato di competenze (ossia quando il candidato termina l'esame senza il possesso di tutte le unità di competenza previste dal profilo professionale di riferimento), la denominazione posta sulla prima pagina del certificato è quella delle singole unità di competenza certificate, da indicare senza modificazioni di alcuna natura.
- In caso di rilascio di una certificazione relativa a figure o attività oggetto di regolamentazione l'attestato è compilato come disposto dalla relativa normativa cogente.

La dizione “*così come descritta nel presente certificato*” ha lo scopo di segnalare che il valore di spendita della stessa è definito sulla base della sua referenziazione al quadro nazionale.

*In fase transitoria ci si riferisce alle denominazioni di cui al vigente Repertorio regionale delle competenze e dei profili (fatto salvo quanto disposto per le professioni ed attività regolamentate) oggetto di eventuale modifica in sede di completamento del processo di correlazione al quadro nazionale.*

### 3. Ente titolato

L'ente titolato è un soggetto a ciò abilitato dalla Regione, nell'ambito della propria normativa di recepimento del Decreto 30 giugno 2016, o un soggetto abilitato da altra istituzione, ove lo stesso si rivolga alla Regione per il rilascio dell'attestato di certificazione. Ai fini della validità dell'attestato è necessaria la compilazione integrale dei campi. Nel caso in cui la qualificazione è rilasciata direttamente dalla Regione, vanno duplicate le informazioni di cui alla sezione “Ente titolato”, barrando i campi “Iscritto all'Albo”, “in data” e “al numero”. I campi “nella persona di:” e “rappresentante legale/delegato:” vanno in tal caso compilati con riferimento al Presidente della Commissione che ha svolto la certificazione.

*In fase transitoria, ove non altrimenti disposto, l'ente titolato coincide con l'ente titolare, distinguendosi unicamente il ruolo della Commissione di certificazione da quello di controllo proprio della Regione.*

### 4. Repertorio di riferimento

E' ordinariamente il Repertorio regionale delle competenze e dei profili della Regione Lazio, accompagnato dall'indirizzo della pagina del sito web da cui è accessibile.

### 5. Codice e denominazione del profilo

Riporta il codice univoco e la denominazione formale del profilo di cui al Repertorio regionale delle competenze e dei profili, equivalente a quanto indicato al punto 1 in caso di rilascio di qualificazione “completa” o, nel caso di rilascio di singole certificazioni di competenza, relativo al profilo a cui esse appartengono. Non sono ammesse modificazioni di alcuna natura.

## 6. Posizione classificatoria CP 2011

Riporta il valore univoco al V digit della posizione classificatoria della qualificazione di cui al Repertorio regionale delle competenze e dei profili.

## 7. Livello EQF

Riporta il livello EQF associato alla qualificazione di cui al Repertorio regionale delle competenze e dei profili.

## 8. Tavola delle Unità di Competenza Certificate

Riporta in modo analitico l'insieme delle Unità di Competenza di cui è attestata l'avvenuta certificazione. Non sono indicate le Unità per le quali la procedura di certificazione ha avuto esito negativo. La tavola consente inoltre la gestione della acquisizione della qualifica (intesa nel linguaggio d'uso come una qualificazione relativa alla interezza di un profilo professionale) per capitalizzazione delle relative Unità di Competenza. A tal fine essa è articolata in:

- **Codice qualificazione:** riferimento alla posizione della Unità di Competenza nel Repertorio regionale delle competenze e dei profili, di valore eguale a quello indicato al punto 7;
- **Unità di competenza certificata:** denominazione dell'Unità, così come a Repertorio regionale delle competenze e dei profili. Non sono ammesse modificazioni di alcuna natura;
- **Livello EQF:** valore associato alla Unità di Competenza nell'ambito del Repertorio regionale delle competenze e dei profili;
- **Atto di approvazione:** riporta il numero e la data del provvedimento da cui prende valore l'Unità di Competenza oggetto di certificazione. L'informazione consente la gestione degli aggiornamenti del Repertorio stesso, mantenendo nel tempo un chiaro riferimento di valore delle certificazioni rilasciate.
- **Data certificazione:** è la data in cui il soggetto titolare ha emesso la certificazione. Ordinariamente essa è la medesima data indicata al punto 13. Essa può essere diversa nel caso in cui il candidato possieda certificazioni di singole Unità di Competenza esito di altri procedimenti, e sostenga positivamente l'esame al fine del rilascio della qualifica, intesa come qualificazione relativa alla interezza di un profilo.

## 9. Modalità di apprendimento delle competenze oggetto di certificazione

Riporta in modo analitico le informazioni essenziali relative agli apprendimenti maturati dal possessore del certificato, oggetto di valutazione. A tal fine essa è articolata in:

*a) per l'apprendimento formale:*

- **Codice e titolo del percorso:** sono le coordinate del percorso formativo in esito al quale è svolta la procedura di certificazione oggetto di rilascio della attestazione. A fini di tracciabilità, essi devono essere conformi ai relativi atti di concessione/autorizzazione propri della Regione;
- **Svolto da:** indica la denominazione dell'organismo accreditato che ha realizzato il percorso. In caso di ATI/ATS indica il capofila;
- **Autorizzato da:** indica il soggetto pubblico (normalmente la Regione Lazio) sotto il cui controllo si è svolto il percorso formativo (anche nel caso di formazione riconosciuta e non finanziata). La data è riferita alla autorizzazione/approvazione del percorso;
- **Finanziato da:** indica le eventuali fonti di finanziamento pubblico che hanno sostenuto la realizzazione del percorso formativo;
- **N. ore:** indica le durate formali del percorso svolto, senza tener conto delle eventuali assenze maturate dal partecipante. Ove del caso è integrabile con l'esplicitazione della durata del tirocinio curricolare (stage).

b) per l'apprendimento non formale ed informale:

- **Documento di validazione prodotto dall'Ente titolare:** indica sinteticamente le coordinate del Documento, obbligatorio ai fini dell'accesso del richiedente alla procedura di certificazione, rimandando ad esso per le informazioni di dettaglio. Il valore della qualificazione è in ogni caso non dipendente dal tipo di apprendimento che ne ha portato alla acquisizione.

*In via transitoria si esclude la rilasciabilità di certificazioni in esito ad apprendimenti non formali ed informali. Pertanto la sezione non va compilata.*

Le due sezioni possono essere compilate separatamente, sulla base del tipo di apprendimenti presi in conto dalla procedura di certificazione. Il *format* di certificato di qualificazione professionale è dunque unico, con riferimento al rilascio sia in esito a percorsi formativi, sia attraverso accesso a specifiche sessioni valutative rivolte alla valorizzazione delle competenze maturate da un individuo nel corso della propria vita.

#### **10. Modalità di valutazione delle competenze oggetto di certificazione**

Riassume le modalità di valutazione a cui la Commissione ha fatto ricorso, riscontrabile ove del caso dal relativo verbale, facendo riferimento agli indicatori di valutazione di cui al relativo standard regionale, nei limiti del loro effettivo utilizzo.

*In via transitoria vede il richiamo alle tipologie di prove svolte (prova pratica, colloquio, ...), accompagnate ove del caso da indicazione quantitativa (punteggio) del loro esito.*

#### **11. Note integrative**

Campo rivolto alla notazione di aspetti specifici della procedura, quale p.e. il rilascio di qualificazione per capitalizzazione di certificazioni di Unità di Competenza.

#### **12. Ente titolare**

L'ente titolare è sempre la Regione, ai sensi del Decreto 30 giugno 2015 e della successiva normativa di recepimento. Ai fini di tracciabilità e trasparenza appare opportuno indicare Nome e qualifica del responsabile del procedimento o di altro soggetto abilitato al rilascio, distinto dal Presidente della Commissione che ha svolto la certificazione. La sottoscrizione da parte dell'ente titolare attesta la legittimità di quanto svolto dall'ente titolare.

#### **13. Data rilascio**

La data è relativa al rilascio da parte dell'Ente titolare.

#### **14. Numero protocollo**

E' il numero univoco di posizione della attestazione nel repertorio (registro) pubblico degli atti di certificazione, valido ai fini della verifica di autenticità e di rilascio di eventuale duplicato.